

12

COPIA

N. R.G. 7132/2017

REP. 2728/18



TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO  
SEZIONE III CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7132/2017 promossa con ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], domiciliata presso il difensore con indirizzo telematico

- parte ricorrente -

nei confronti di:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

- convenuti contumaci -

Il giudice, dott.ssa Martina Arrivi,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dei 25.9.2018,  
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.

Parte ricorrente ha chiesto che venga accertata e dichiarata l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità del defunto Giuseppe Carelli da parte dei convenuti e, conseguentemente, che venga ordinato c/o consentito a chi sia interessato di provvedere alla trascrizione di tale accettazione presso l'Agenzia del Territorio (già Conservatoria dei R.R.I.I.) di Milano 2.

In particolare, parte ricorrente ha dedotto:

- di aver ottenuto un decreto ingiuntivo contro (tra gli altri) [REDACTED] (doc. 2) e aver iscritto ipoteca giudiziale, limitatamente alla quota di sua proprietà pari a 1/2, sui beni di seguito descritti, siti in [REDACTED], via [REDACTED] e censiti (doc. 3):

--- al Catasto Fabbricati al foglio 11:



- 12
- mappale 3067, subalterno 3, categoria A/3, vani 3,5;
  - mappale 4780, subalterno 1, categoria C/6, mq 13;
- al Catasto Terreni al foglio 9:
- mappale 5710 – terreno – 3 are 25 centiare;
  - mappale 7727 – terreno – 1 are 5 centiare;
- che in data 9.9.2001 è deceduto *ab intestato* [redacted] già proprietario dei suddetti beni per la quota di  $\frac{1}{2}$ , lasciando a succedergli la moglie, [redacted] e i figli, [redacted];
  - che gli stessi hanno accettato tacitamente l'eredità del defunto senza però effettuare alcuna trascrizione nei registri immobiliari;
  - che pertanto [redacted] ha acquistato la proprietà dei beni suddetti per la ulteriore quota di  $\frac{1}{2}$ ;
  - che, poiché la ricorrente intende procedere a esecuzione forzata sui beni di [redacted], è suo interesse far accertare che la stessa ha conseguito l'eredità del padre e trascrivere l'accettazione tacita nei registri immobiliari onde assicurare la continuità delle trascrizioni ai fini della procedura esecutiva.

Secondo le allegazioni della ricorrente. l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità risulta comprovata:

- dalla voltura catastale dell'intestazione dei beni eseguita in favore dei successori (doc. 6);
- dal fatto che i soggetti sono nel possesso dei beni, risiedendovi (doc. 7 – 9).

La voltura catastale da sola non può considerarsi sufficiente ad attestare l'intervenuto acquisto ereditario. E' vero che la Cassazione ha più volte affermato che l'accettazione tacita può essere desunta dalla voltura catastale dei beni immobili appartenuti al *de cuius*, trattandosi di atto rilevante non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (*ex multis* Cass. 5226/2002). Tuttavia, non si può non tenere conto che la voltura catastale sia un obbligo di legge, prescritto dall'art. 3 d.p.r. 650/1972 a coloro che sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione. Ebbene, se è vero che la dichiarazione di successione è adempimento fiscale obbligatorio per i chiamati all'eredità e per ciò stesso non implica accettazione tacita (cfr. da ultimo Cass.



22017/2016), poiché tali soggetti sono altresì obbligati, ex art. 3 d.p.r. 650/1972, a volturare l'intestazione catastale degli immobili entro i successivi 30 giorni, allora non si può ritenere che, adempiendo a siffatto obbligo, gli stessi accettino l'eredità. L'obbligatorietà della voltura collide con il carattere necessariamente volontario dell'atto presupponente l'accettazione tacita, a norma dell'art. 476 c.c.. Inoltre, la legge impone la voltura ai chiamati (cioè agli stessi soggetti tenuti alla dichiarazione di successione) e non agli eredi: non si tratta quindi di un atto che il soggetto non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede (come invece richiesto dall'art. 476 c.c.).

Ciò posto, nel caso di specie la domanda deve essere comunque accolta nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED].

Risulta infatti documentato che tali convenuti – chiamati all'eredità – si trovino nel possesso dei beni ereditari e, nello specifico, del complesso immobiliare oggetto della presente vertenza ([REDACTED], via [REDACTED]), ove hanno collocato la loro residenza (cfr. doc. 8, 9). Anche il *de cuius* risiedeva allo stesso indirizzo (doc. 7). La residenza, quale luogo di dimora abituale della persona, implica la disponibilità materiale del bene. Ne consegue l'applicazione dell'art. 485 c.c., che stabilisce l'acquisto automatico dell'eredità da parte di chi si trovi nel possesso dei beni ereditari dopo 3 mesi dall'apertura della successione (a meno che non si rediga l'inventario). Nel caso di specie, risultato provato il possesso dei beni, essendo trascorsi oltre 3 mesi dal decesso di [REDACTED] e non essendo stato redatto alcun inventario (fatto impeditivo la cui prova fa carico ai convenuti), l'acquisto dell'eredità deve considerarsi perfezionato.

Visto il disposto degli artt. 2648, terzo comma, e 2666 c.c., la ricorrente può quindi provvedere, avendone interesse, alla trascrizione dell'acquisto ereditario presso la competente Agenzia del Territorio.

La domanda nei confronti di [REDACTED] non può essere viceversa accolta, posto che lo stesso risulta residente in [REDACTED] e non vi sono altri elementi probatori da cui ricavare che egli possieda i beni ereditari.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base ai parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, esclusa la fase istruttoria e decisionale in



quanto non celebrate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) in accoglimento parziale della domanda, accerta l'avvenuto acquisto, da parte di [REDACTED], dell'eredità di [REDACTED];
- 2) dichiara la presente ordinanza titolo per procedere alla trascrizione dell'acquisto ereditario presso la competente Agenzia del Territorio;
- 3) condanna [REDACTED] a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro 1.384,00 per compensi ed euro 286,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.

Si comunichi.

Busto Arsizio, 27 settembre 2018

Il giudice  
dott.ssa Martina Arrivi

